

Fondo rotativo finalizzato al finanziamento di interventi aggiuntivi della SIMEST SpA per favorire la costituzione di imprese nei Paesi dell'area balcanica¹

Che cos'è

È un fondo rotativo finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese italiane in Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Romania, Serbia e Montenegro, attraverso l'acquisizione da parte della SIMEST di quote del capitale di rischio in imprese, da costituire o già costituite nei Paesi citati. Tali quote devono aggiuntive rispetto a quelle acquisite da SIMEST ai sensi della legge 100/90.

Ammontare del fondo

13,7 milioni di euro.

Limiti dell'intervento

La quota acquisita dalla SIMEST a valere sul Fondo non può superare il 40% del capitale sociale dell'impresa partecipata e l'importo di € 516.456.

L'intervento aggiuntivo del Fondo deve inoltre essere:

- di importo non superiore al doppio della partecipazione acquisita da SIMEST ai sensi della legge 100/90;
- tale che la partecipazione complessiva di SIMEST nel capitale di rischio dell'impresa estera non superi il totale delle quote di partecipazione detenute da imprese italiane e il 49% del capitale sociale dell'impresa estera.

Le partecipazioni acquisite a valere sulle disponibilità del Fondo devono essere cedute entro un massimo di 8 anni dall'acquisizione della partecipazione stessa, e comunque, non oltre i termini convenuti nel contratto relativo all'intervento di SIMEST. Alle società destinatarie non possono essere richieste garanzie reali o personali a fronte dell'obbligo di riacquisto.

Procedura e tempi

L'intervento del Fondo può essere richiesto congiuntamente o successivamente alla richiesta di partecipazione di SIMEST ai sensi della legge 100/90 mediante domanda scritta alla SIMEST, avvalendosi del modulo appositamente predisposto.

Nel caso di richiesta congiunta, entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione che approva la partecipazione ai sensi della legge 100/90, la SIMEST completa l'esame della richiesta di partecipazione a valere sulle disponibilità del Fondo e la sottopone all'apposito Comitato, costituito presso il Ministero delle Attività Produttive, per la relativa approvazione.

Nel caso di richiesta posteriore alla delibera di partecipazione, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, la richiesta e la relativa istruttoria sono trasmesse dalla SIMEST al Comitato citato, che le esaminerà alla prima riunione utile.

A seguito dell'approvazione del Comitato, la SIMEST provvede alla stipula del contratto di partecipazione a valere sulle risorse del Fondo che, in ogni caso, non potrà avvenire prima della stipula del contratto di partecipazione ai sensi delle l. 100/90 e 19/91.

¹ Legge 21 marzo 2001, n.84, D.M. 428 del 19 novembre 2003 e D.M. 440 del 27 gennaio 2004